


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
ALBERTO GIUSTI	Presidente	MATRIMONIO - DIVORZIO - EX CONTUGE TITOLARE DI ASSEGNO DIVORZILE - DIRITTO ALLA QUOTA DEL TFR - VERSAMENTO DEL TFR IN UN FONDO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE - CONSEGUENZE.
LAURA TRICOMI	Consigliere	R.G. N. 03496/2024
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere	Ud. 21/01/2025 – CC
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere	Rep.
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.	
ha pronunciato la seguente		
ORDINANZA INTERLOCUTORIA		
sul ricorso R.G. n. 03496/2024		
p	romosso da	
rappresentat	a e difesa dall'av	v. in virtù di
procura speciale in atti;		
		- ricorrente -
contro		
rappresentato e dif	eso dall'avv.	in virtù di procura
speciale in atti;		
		- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3403/2023 della Corte d'appello di Milano, pubblicata il		
01/12/2023;		
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal		
Consigliere ELEONORA REGGIANI;		
letti gli atti del procedimento in epi	grafe;	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO		
A seguito di ricorso depositato (da l'	08/05/2018, Il Tribunale di
Lodi, con sentenza non definitiva del 06/07/2021, dichiarava la cessazione degli		
effetti civili del matrimonio concor	datario celebrato	tra le parti in





La sentenza non definitiva veniva riformata in appello, nella parte relativa alla determinazione dell'assegno divorzile, prevendendo il giudice del gravame il maggiore importo di € 1.200,00 mensili in favore della

Nel corso del giudizio, proseguito davanti al Tribunale di Lodi, veniva accertato che il a partire dal 01/06/1996 aveva versato nel Fondo Previdenziale Previndai una quota del TFR, facendo, poi, confluire nello stesso Fondo tutto l'importo residuo del TFR.

Il Tribunale di Lodi condannava comunque quest'ultimo a pagare a
a titolo di quota sul trattamento di fine rapporto, la somma di €
98.515,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La Corte d'appello, adita dal nel contradditorio delle parti, riformava la decisione di primo grado, dichiarando la non debenza in capo alla delle somme sopra indicate.

Secondo la Corte, la stessa formulazione dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 impone di limitare l'importo dovuto al titolare dell'assegno divorzile alla somma percepita dall'ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, evidenziando come la stessa giurisprudenza di legittimità aveva precisato che da tale importo dovevano essere escluse le somme incassate in forma anticipata dal lavoratore durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, in quanto definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.

La stessa Corte rilevava che la riforma previdenziale (d.lgs. n. 252 del 2005) ha previsto la possibilità per il lavoratore di mantenere il proprio TFR in azienda o di destinarlo ad un qualsiasi fondo di previdenza complementare, precisando




che il rapporto tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare è di natura contrattuale e consente al lavoratore il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa.

In altre parole, secondo la Corte d'appello il TFR ha natura retributiva, ma il TFR conferito al Fondo Previdenziale dal datore di lavoro, e poi erogato da quest'ultimo al lavoratore, ha natura previdenziale. Il TFR, inoltre, viene percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme erogate dal Fondo Pensionistico vengono erogata al raggiungimento dei requisiti per la percezione della pensione.

La Corte d'appello aggiungeva che la giurisprudenza di merito aveva già affermato che non potevano essere considerate, ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, le somme destinate a un Fondo di Previdenza Complementare (Tribunale di Milano, sentenza del 18/05/2017), poiché detta disposizione riconosce al coniuge divorziato titolare d un assegno divorzile la quota del 40% del TFR "percepito" alla cessazione del rapporto di lavoro, là dove le somme dovute per la prestazione previdenziale complementare non vengono riscosse in tale momento, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Tali somme, peraltro, non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa, sussumibile nella previsione dell'art. 2123 c.c., e non in quella dell'art. 2120 c.c., relativa al trattamento di fine rapporto.

Tutto ciò premesso, la Corte rilevava che il aveva versato l'intero importo del proprio TFR nel Fondo Previdenziale Previndai, integrando tale destinazione con gli ulteriori versamenti contributivi successivamente effettuati, contribuendo, in tal modo, a determinare la propria pensione complementare. Al raggiungimento dei requisiti per la pensione, poi, lo stesso aveva iniziato a percepire, sottoforma di rendita vitalizia, la prestazione pensionistica, che era cosa ben diversa dal trattamento di fine rapporto. La scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico, per la Corte d'appello, era avvenuta in modo del tutto legittimo e sulle somme accantonate la non poteva vantare alcunché,







avendo la destinazione scelta dal legittimo titolare mutato la natura delle somme in parola, da retributiva a previdenziale.

Avverso tale statuizione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di censura.

L'intimato si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, concernente il diritto della moglie divorziata a percepire una quota del TFR maturato durante gli anni di matrimonio anche in caso di versamento a Fondo Previdenziale avvenuto in unica soluzione poco prima del pensionamento.

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha violato la norma menzionata laddove ha escluso il diritto della moglie divorziata a percepire la quota del TFR maturato durante gli anni di matrimonio anche in caso di versamento del TFR al Fondo Previdenziale operato in unica soluzione poco prima del pensionamento, così mettendo in atto finalità aggiratorie dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970.

2. Il controricorrente ha eccepito che il motivo di ricorso ha prospettato una questione nuova, nella parte in cui ha fatto riferimento alle menzionare finalità aggiratorie, aggiungendo che tale questione si fondava su presupposti di fatto errati, in quanto egli, sin dal 01/01/1996, aveva deciso di versare una quota contrattualmente definita dell'accantonamento del suo TFR e una quota contrattualmente definita della sua retribuzione nel Fondo Previdenziale Previndai, così destinando al Fondo Previdenziale, con riguardo al periodo 1 gennaio 1996-31 ottobre 2020, l'importo complessivo di € 112.695,83.

Lo stesso controricorrente ha, poi, aggiunto che, nel marzo 2018, quando ancora non era divorziato, aveva deciso di esercitare il diritto, previsto dalla l. 244 del 2007, di versare al Fondo Previdenziale l'intero importo residuo del TFR maturato, pari ad ulteriori € 143.925,43, in aggiunta all'importo del TFR maturato, ottenendo la necessaria approvazione del datore di lavoro.



Secondo il ricorrente, dunque, il versamento del TFR pregresso da parte del era avvenuto in maniera assolutamente lecita e nel pieno rispetto della l. n. 244 del 2007, che gli aveva consentito di esercitare il proprio diritto di lavoratore, senza alcun intento elusivo in pregiudizio della controparte.

3. Assume rilievo dirimente considerare che la doglianza, a prescindere dalle deduzioni in ordine all'intento elusivo delle coniuge, investe la questione della dedotta violazione dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, nell'ipotesi in cui è operata la destinazione di tutto il TFR maturato in azienda al Fondo Previdenziale.

Com'è noto, infatti, l'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano compiutamente prospettate dalla parte interessata nella pregressa fase di merito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27542 del 28/10/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27704 del 03/12/2020).

Nel caso d specie, la materia del contendere nei precedenti gradi di giudizio era quella della spettanza o meno dell'attribuzione di una quota del TFR maturato in favore dell'ex coniuge, ai sensi dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, anche se quest'ultimo ha destinato l'intero TFR maturato al Fondo Previdenziale, per ottenere, una volta collocato in pensione, un capitale o una rendita mensile di importo maggiore rispetto alla pensione che avrebbe percepito.

Tale questione è stata riproposta dalla parte che, nel formulare la censura, ha dedotto la violazione dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970.

4. Com'è noto, l'articolo appena ricordato prevede che «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.»





Questa Corte, con orientamento oramai consolidato, ritiene che la condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato di attribuzione dell'assegno in sede di divorzio (poi seguita dalla relativa pronuncia) - al momento in cui l'ex coniuge matura il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021).

La *ratio* della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).

Il trattamento di fine rapporto è attribuito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall'accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui tale rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, è *ex lege* chiamato a godere *pro* quota di tale trattamento anche l'ex coniuge del lavoratore, se ha ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.

Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche criteri di carattere compensativo, predeterminati dalla legge (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024).

La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato.

In applicazione dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro.





Sul punto, la giurisprudenza ritiene che tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021).

Insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, viene ad esistenza, infatti, anche il diritto dell'ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dall'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970.

Come stabilito dalla norma appena richiamata, solo l'effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo «ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge».

In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004).

Non è, però, necessario che l'importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione.

Come avviene in tutti i casi in cui è promosso un giudizio teso all'accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono in quello successivo della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022).

Resta, ovviamente, fermo che la percezione del TFR da parte dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizione della domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023), non potendo, pertanto, considerarsi le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza







matrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013).

5. La previsione di cui all'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione corrisposta, trattandosi di una quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12 bis l. cit., non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, essendo decisivo, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione — fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge — all'incremento patrimoniale prodotto nel corso del rapporto dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell'altro (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024, che ha richiamato Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28874 del 30/12/2005, ove la S.C. ha affermato che la norma ricomprende anche le indennità di risoluzione del rapporto di agenzia).

Le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato che il criterio sopra indicato opera come spartiacque tra ciò che il coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio può pretendere e ciò che lo stesso non può, invece, esigere.

In tale ottica, le Sezioni Unite hanno affermato che sono da ritenere incluse nella richiamata disciplina le indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici che consistono in quote differite della retribuzione, suscettibili di esazione dopo l'estinzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19309 del 17/12/2003) e le indennità egualmente concepite, riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28874 del 30/12/2005). Hanno, invece, ritenuto estranee a tale nozione le prestazioni






private di natura previdenziale e assicurativa, come l'indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 11/04/2003), l'indennità da mancato preavviso per licenziamento in tronco e l'indennità percepita a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento (così, ancora, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19309, del 17/12/2003).

Nello stesso quadro, le menzionate Sezioni Unite hanno ritenuto estranea alla nozione di indennità di fine rapporto anche l'indennità di incentivo all'esodo, che non opera quale retribuzione differita, tenuto conto che non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, non trovando fondamento giustificativo l'apprensione di una quota di essa da parte del coniuge (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024).

6. In ordine all'operatività del disposto dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 nei casi in cui il TFR sia destinato ad un Fondo pensionistico complementare, si rinviene solo una pronuncia di questa Corte, che ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della Corte d'appello con la quale era stata accolta la relativa domanda (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12882 del 22/05/2017).

In particolare, in tale questa Corte ha ritenuto quanto segue: «Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, oltre ad essere viziato da una indicazione non puntuale della violazione di legge, appare caratterizzato da una evidente inconferenza rispetto alla ratio decidendi che ha guidato la Corte genovese e che è stata quella di riscontrare che nel Fondo U.B.I. sono affluiti anche gli importi maturati a titolo di trattamento di fine rapporto che il dipendente ha scelto a suo tempo di non mantenere presso il datore di lavoro ma di destinare a incrementare la propria posizione presso il Fondo. 7. Tale impostazione appare coerente con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. 6-1, ordinanza n. 17883 del 9 settembre 2016) secondo cui il diritto all'attribuzione di una quota della indennità di fine rapporto che sia stata percepita dall'altro coniuge, che è previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, a favore del coniuge divorziato che sia titolare di assegno e che non sia passato a nuove nozze, sussiste con








riferimento agli emolumenti collegati alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che si correlino al lavoro dell'ex coniuge. In materia di quote di fondi previdenziali derivanti dall'accantonamento di parte della retribuzione vanno anche ricordate le sentenze (Cass. civ. sez. 5, n. 4425 del 24 febbraio 2010 e Cass. civ. sez. 5, n. 8200 del 2 aprile 2007) secondo cui "le quote del Fondo di previdenza aziendale dell'Isveimer corrisposte agli iscritti, ai sensi del D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 4, convertito in L. 19 novembre 1996, n. 588, a seguito della messa in liquidazione del predetto ente, non sono assimilabili a prestazioni corrisposte in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, e non sono quindi qualificabili, neppure in via analogica, come redditi di capitale" e, "in quanto destinate, secondo le intenzioni, ad essere corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, trovano in quest'ultimo la loro fonte giustificatrice, ed essendo volte a compensare la perdita di redditi futuri hanno natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, tale da giustificare l'applicazione in via analogica del regime fiscale previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 18 e 48, per il T.F.R. e le altre indennità ad esso equiparabili"».


7. La Corte d'appello di Milano, con decisione in questa sede impugnata, e in conformità a precedenti statuizioni assunte da altri giudici di merito, ha, invece, dato rilievo al fatto che l'art. 12 bis l. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile la quota del TFR "percepito" alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre, nel caso in cui il TFR sia conferito ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Inoltre, secondo tale soluzione interpretativa, il TFR ha natura retributiva, ma se viene conferito nel Fondo Previdenziale dal datore di lavoro, per essere poi erogato da quest'ultimo al lavoratore, assume natura previdenziale.





In tale ottica, la disciplina rientra nella previsione dell'art. 2123 c.c., quale forma di previdenza integrativa, e non nella previsione dell'art. 2120 c.c., al quale si riferisce l'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970.

A detta conclusione la menzionata giurisprudenza è pervenuta sulla scorta di importati pronunce delle Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 4684 del 09/03/2015 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 4949 del 12/03/2015), le quali hanno evidenziato la natura previdenziale della prestazione di previdenza integrativa, rilevando quanto segue: «24. Per quanto concerne i fondi di previdenza integrativa, i versamenti datoriali non sono preordinati all'immediato vantaggio del lavoratore, ma proprio in coerenza con la loro funzione vengono accantonati (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità secondo le condizioni previste dal relativo statuto. L'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore; esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire. 25. Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione de rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove





maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti dei fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione. ... 26. La mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa, e quindi, in buona sostanza, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, trovano una conferma decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa - il che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la maturazione del diritto - il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro. Inoltre, l'obbligazione che il datore di lavoro assume con il sistema di previdenza integrativa nei confronti del fondo non è monetizzabile a favore del lavoratore come accade invece per alcuni benefit, come ad esempio il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore di lavoro può scegliere di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente» (v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 12367 del 17/05/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 14758 del 14/06/2017; Cass., Sez. U, Sentenza n. 16084 del 09/06/2021).


8. Più di recente questa Corte ha ripreso l'argomento compiendo alcune precisazioni, ma senza mutare orientamento in ordine alla natura previdenziale della prestazione previdenziale integrativa a seguito di conferimento del TFR ad un F.C.P (Fondo di previdenza complementare).

Proprio in riferimento alla menzionata autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, che, come sopra evidenziato, non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto, questa Corte ha operato la seguente distinzione: «a) da una parte, del versamento di contributi o del conferimento




del T.f.r. maturando, da parte del lavoratore per l'accantonamento del proprio datore, in funzione, di predisposizione delle risorse economiche e finanziarie da destinare all'erogazione delle prestazioni" (Cass. S.U. 9 giugno 2021, n. 16084, in motivazione sub p.to 78), che esse assicurano; b) dall'altra, del "trattamento integrativo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità, secondo le condizioni previste dal relativo statuto" (ancora Cass. S.U. 9 marzo 2015, n. 4684, in motivazione, sub p.to 26), ossia la prestazione previdenziale da parte del F.C.P., in virtù del rapporto associativo tra detto Fondo e il medesimo lavoratore, di natura contrattuale. 11.1.1. Alla prima distinzione consegue la seconda, di ulteriore chiarificazione, in merito: a) al rapporto di lavoro, che integra, ai fini qui d'interesse, il "rapporto di provvista", da cui il lavoratore trae appunto le risorse finanziarie, in virtù di un incarico (che ad esso sicuramente accede ma da cui altrettanto certamente esorbita), al proprio datore di lavoro, giuridicamente qualificabile (e qui già qualificato) come di delegazione o più propriamente di mandato; b) al rapporto contrattuale ("di valuta"), finalizzato al "conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria ... che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore", che "non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto" e che neppure "è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire" (ancora Cass. S.U. 9 marzo 2015, n. 4684, in motivazione, sub p.to 26); 12. Dalla distinzione operata si ricava allora la giustificazione: a) della natura retributiva, tanto della contribuzione, quanto del conferimento della quota di T.f.r. maturando, in quanto semplicemente "accantonati" presso il datore di lavoro - sia pure con un vincolo di destinazione, a che tali risorse finanziarie siano effettivamente versate al F.C.P. (in termini di "patrimonio vincolato alle finalità previdenziali del fondo, id est ... «patrimonio di destinazione» (v. art. 2117 cod. civ.) a precisazione del fondo nella posizione individuale"; e così pure







di "patrimonio di destinazione ... vincolato alle finalità previdenziali del fondo pensione" si esprime: Cass. s.u. 14 aprile 2022, n. 12209, in motivazione, sub p.ti 91, 92 e 93) - sulla base del mandato ad esso conferito dal lavoratore. E ciò in quanto parte di retribuzione accantonata, con la finalità detta, da realizzare; b) della natura previdenziale, invece, del trattamento pensionistico integrativo, o della diversa prestazione previdenziale integrativa, negoziati dal lavoratore con il F.C.P., secondo la previsione dello statuto dell'ente. 12.1. Né una tale affermazione si pone in contrasto con i precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte, che anzi confermano il ragionamento argomentativo svolto, per avere sempre affermato la natura previdenziale, non già, come nel caso di specie, della contribuzione o del conferimento della quota di T.F.R. maturando del cui accantonamento il lavoratore ha incaricato il datore di lavoro, bensì piuttosto dei "versamenti effettuati in favore dei fondi di previdenza ... non ... corrisposti ai dipendenti ma ... erogati direttamente al fondo" dal datore di lavoro ... Viene qui in chiara evidenza il momento nel quale il credito di natura retributiva del lavoratore, accantonato presso il datore di lavoro con la finalità di destinazione illustrata al superiore punto 12 sub lett. a), assuma la natura previdenziale ivi indicata, sub lett. b). Ebbene, tale momento è quello di attuazione del vincolo di destinazione (al versamento al F.C.P. delle risorse finanziarie del lavoratore sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.f.r. – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo), per effetto del suo adempimento con il loro versamento al F.C.P. Qualora invece, come nel caso in esame, il datore di lavoro insolvente non provveda al versamento, per inadempimento all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse (parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.f.r.) non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena del lavoratore di tali risorse, di natura retributiva.» (così Cass., Sez. L, Sentenza n. 18477 del 28/06/2023; conf. Cass., Sez. L, n. 19510 del 10/07/2023).






In sintesi, per la parte in questa sede di rilievo, nella menzionata pronuncia questa Corte, premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro e tra lavoratore e F.C.P., ha ritenuto che, nelle ipotesi in esame, il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore, e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal

9. Si pone, dunque, la necessità di valutare se, tenuto conto che la destinazione del TFR non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro, e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto, come affermato da questa Corte, il titolare dell'assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo al l'ex coniuge anche nel caso in cui quest'ultimo faccia confluire l'intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l'esclusione del diritto previsto dall'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, non percependo l'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha natura retributiva ma solo previdenziale, come pure affermato da questa Corte.

La questione è di grande rilievo nomofilattico per la natura delle problematiche coinvolte e per l'incidenza delle soluzioni su diversi settori del diritto, oltre che per la diffusa possibilità di applicazione.

Occorre, pertanto, esaminare i profili sopra evidenziati con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati, all'esito di una discussione in pubblica udienza.





Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, si deve disporre che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte

dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza; dispone, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21/01/2025.

Il Presidente Alberto Giusti